

all. un. DISARMO
ne ~~potrebbe~~
completo disarmo

1769

A P P U N T O

Nulla escludere
che con se non
ne è lit/or
deonna (v. n. n. n.)
che è protetto
in un modo
in un modo
FNL e
FNA. S

OGGETTO: Disarmo - Ripresa dei lavori del "Comitato dei 18"
a Ginevra. Non disseminazione delle armi nucleari.

1. La non disseminazione delle armi nucleari è una delle misure collaterali proposte, nel quadro delle trattative del disarmo, sia dagli S.U. sia dall'Unione Sovietica, in conseguenza delle difficoltà incontrate per raggiungere un accordo sul "disarmo generale e completo".

L'Unione Sovietica ha, però, ripetutamente dichiarato che la progettata costituzione della Forza Multilaterale è una patente violazione del principio della non disseminazione ed è il primo passo per il possesso di armi nucleari da parte della Germania Federale; essa, pertanto, si è mostrata decisamente contraria alla firma di un accordo. Gli Stati Uniti, per contro, si sono sforzati di dimostrare, invano, come la FML, con tutte le misure cautelative che essa comporta, non costituisca una violazione del principio della non disseminazione e non comporti, in nessun caso, la cessione del controllo sulle armi nucleari assegnate a detta Forza.

A parte queste prese di posizione delle due superpotenze nucleari e questi contrasti, il problema si può così impostare:

- a) potenze nucleari: hanno un evidente interesse ad evitare la proliferazione delle armi nucleari ed a non fornire pertanto quelle informazioni e quei materiali che potrebbero facilitare la costruzione di tali armi da parte dei paesi non nucleari;

b) potenze non nucleari: il problema è oltremodo complesso e legato a fattori politici, militari, economici ed industriali (appartenenza o meno ad alleanze militari; disponibilità di risorse finanziarie e volontà di impiegarle nello scopo; grado di industrializzazione, etc.).

Si può comunque affermare che un accordo in materia non può essere unilaterale (potenze nucleari) ma deve essere inquadrato in un contesto più ampio e legato a determinate garanzie per le potenze non nucleari.

2. Nel marzo del '64, in seguito alla proposta U.S.A. per una "dichiarazione" sulla non disseminazione, lo S.M. Difesa rimise al M.D.-Gabinetto un appunto ove si metteva in evidenza che la dichiarazione proposta incideva sulle possibilità di difesa delle Nazioni non nucleari che l'avessero accettata, senza peraltro alterare la minaccia che avrebbe continuato a gravare su di esse. Tale dichiarazione:

- non poteva essere disgiunta, come misura a sè stante, dal problema del disarmo generale e controllato, che comportasse anche la rinuncia da parte delle potenze nucleari all'uso delle armi nucleari;
- avrebbe dovuto, comunque, costituire "impegno" per le Nazioni contraenti solo dopo che fosse stata accettata da tutti.

Così come era formulata la "dichiarazione":

- avrebbe compromesso le possibilità di difesa delle Nazioni non-nucleari europee;

- avrebbe potuto costituire grave intralcio all'unione integrata dell'Europa e alle sue future possibilità di difesa;
- avrebbe annullata la possibilità che la Forza Multilaterale costituisse fattore di coesione nella NATO mediante la partecipazione delle Nazioni non-nucleari al controllo delle armi nucleari;
- avrebbe esaltato contro gli interessi europei e nazionali di difesa i fattori negativi (veto) del controllo delle armi nucleari da parte delle potenze nucleari;
- avrebbe riconosciuto la subordinazione della difesa dell'Europa all'interesse nazionale degli Stati Uniti, mentre non avrebbe ridotto la minaccia che grava su di essa.

La non-disseminazione non è in effetti una misura di disarmo, poichè tende a togliere la possibilità di avere in futuro armi nucleari alle Nazioni che non le hanno, mentre niente toglie a quelle che già le posseggono.

Deve perciò almeno essere inquadrata in una visione e in provvedimenti di disarmo per correggere gli squilibri che creerebbe.

Quanto meno la "dichiarazione" - si diceva nell'appunto - dovrebbe:

- essere redatta in forma valida non soltanto per le Nazioni non-nucleari, ma anche per quelle nucleari;
- contenere l'impegno controllato per le potenze nucleari di non usare le armi nucleari;

- escludere specificatamente la "Forza Multilaterale" dal divieto di cessione, sotto qualsiasi forma, del controllo nazionale da parte delle potenze nucleari;
- legare la validità dell'impegno al raggiungimento di un determinato livello di disarmo nucleare controllato.

3. Il giorno 26 luglio 1965, alla vigilia della ripresa dei lavori del Comitato dei 18, sono stati presentati in C.A. due progetti di accordo, uno inglese ed uno canadese, sulla non disseminazione delle armi nucleari.

Quello inglese, impegna gli stati nucleari firmatari a non "trasferire il controllo di armi nucleari ad alcun stato non nucleare o ad alcuna associazione di stati e a non assisterli nella fabbricazione di armi nucleari".

Impegna altresì gli stati non nucleari firmatari a "non fabbricare o acquisire il controllo di armi nucleari, come pure a non entrare o rimanere in qualsiasi associazione avente il controllo di armi nucleari".

Definisce il "controllo" come: "il potere di usare un'arma nucleare senza il consenso di uno stato nucleare".

Quello canadese prevede:

- per gli stati non nucleari l'impegno a non fabbricare armi nucleari; a non acquisire altrimenti il controllo di armi nucleari; a non consentire ad alcun individuo o associazione, sottoposti alla loro giurisdizione, di partecipare in alcun modo alle azioni sopra vietate;

- per gli stati nucleari l'impegno a non cedere il controllo delle armi nucleari ad uno stato non nucleare; a non trasmettere le informazioni necessarie per la loro fabbricazione e a non consentire ad alcun individuo o associazione, sottoposti alla loro giurisdizione, di partecipare in alcun modo alle azioni sopra vietate.

Il progetto canadese prevede, peraltro, a differenza del progetto inglese:

- l'impegno per gli stati nucleari di venire in aiuto di uno stato non nucleare firmatario, che sia oggetto di un attacco nucleare, qualora esso non abbia già ricevuto una simile garanzia da parte di uno stato nucleare;
- ispezioni e controlli;
- una clausola liberatoria, in caso di inadempienza da parte di uno stato firmatario.

4. Nella seduta del Comitato dei 18 del giorno 29 luglio, il Ministro degli Esteri, On. Fanfani, ha annunciato che, se la prospettiva di un accordo di non disseminazione non si concretasse in un tempo ragionevole, la Delegazione Italiana potrebbe pensare di rivolgere un appello ai Paesi non nucleari affinché essi prendano una iniziativa che, senza recare pregiudizio alle loro posizioni in questa materia, assicuri comunque, per un certo tempo, la sospensione di ogni possibile disseminazione delle armi nucleari. I paesi non nucleari si potrebbero accordare per rinunciare alle armi nucleari per un tempo determinato, riservandosi di riprendere libertà d'azione se il loro accordo non riuscisse a portare ad intese per il disarmo nucleare.

In questo modo - ha affermato l'On. Fanfani - si calmerebbero le inquietudini suscitate dalla diffusione delle armi nucleari ai Paesi che non ne possiedono e si creerebbe, nel contempo, un fattore di pressione e di persuasione sui paesi nucleari per stimolarli a concludere un accordo in materia, sollecitando così il processo di disarmo generale.

5. In data 30 luglio, infine, la Delegazione americana ha fatto circolare tra i delegati occidentali un suo progetto di trattato di non disseminazione nucleare che sarà esaminato insieme ai progetti inglese e canadese dai quattro capi delle Delegazioni occidentali (U.S.A., U.K., Canada e Italia).

Il progetto americano si articola in:

- un "preambolo", che riafferma la determinazione di realizzare il disarmo generale e completo;
- art. 1°: che proibisce ai Paesi nucleari di trasferire qualsiasi arma nucleare al controllo nazionale di qualsiasi stato non nucleare, tanto direttamente quanto indirettamente, per il tramite di alleanze militari, e stabilisce che i Paesi nucleari non intraprenderanno azioni che possano causare un aumento del numero totale di stati, o altre organizzazioni, aventi il potere indipendente di usare armi nucleari;
- art. 2°: che fissa analoghi, correlativi impegni per i paesi non nucleari;

- art. 3°: che definisce "stati nucleari" quelli che possiedono il potere indipendente di usare armi nucleari e "stati non nucleari" gli altri stati e contempla che questi ultimi si impegnino ad accettare il controllo dell'AIEA sulla loro attività nucleare;
- art. 4°: che stabilisce l'entrata in vigore del trattato dopo il deposito della ratifica di un certo numero di stati, inclusi Gran Bretagna, URSS ed U.S.A.;
- art. 5°: che sancisce che il trattato ha durata indefinita, riservando però a qualsiasi membro il diritto di ritiro, qualora decida che un evento straordinario comprometta i suoi supremi interessi.

Da un primo esame del contenuto dell'art. 1°, il progetto statunitense sembra far salva la partecipazione ad un sistema di integrazione nucleare atlantica (FML o FNA) o, comunque, ad una organizzazione di difesa nucleare collettiva.

Infatti, col predetto articolo si impedisce il trasferimento ad un singolo stato non nucleare del potere indipendente di usare l'arma nucleare, sia direttamente che indirettamente, tramite alleanze o organizzazioni militari (diritto di veto delle potenze nucleari) lasciando però la possibilità di decisioni maggioritarie nell'ambito di una partecipazione multilaterale all'armamento nucleare (esclusa dal progetto britannico).

Con l'art. 2°, le potenze non nucleari si impegnerebbero a non acquisire, nè direttamente nè indirettamente, il

controllo nazionale dell'arma atomica.

Dall'esame congiunto degli articoli 1° e 2° appare come questi tendano a:

- conservare il monopolio nucleare alla Gran Bretagna, URSS e U.S.A.;
- impedire un aumento di stati nucleari, con potere indipendente di impiego dell'arma nucleare (controllo nazionale).

L'art. 4° stabilisce le procedure di entrata in vigore del trattato, analoghe a quelle stabilite per il trattato di Mosca sull'interdizione degli esperimenti nucleari.

L'art. 5° costituisce una clausola liberatoria.

6. I progetti inglese e canadese sono stati esaminati, sia pure affrettatamente, in Consiglio Atlantico il giorno stesso della loro presentazione (26 luglio).

In favore del progetto inglese si sono dichiarati i Rappresentanti norvegese e danese, mentre hanno mostrato una certa preferenza per il progetto canadese i Rappresentanti turco, belga ed olandese, nonché quello italiano.

Il Rappresentante tedesco ha invece preso una posizione molto rigida:

- negando l'urgenza di giungere ad un accordo;
- affermando che prima della firma del trattato debbono essere risolti i problemi nucleari dell'Alleanza;
- sottolineando che tutti i problemi della sicurezza europea debbono essere attentamente vagliati e tenuti presenti, pena "catastrofiche conseguenze" per la coesione dell'Alleanza.

za, in caso di un progetto che contrastasse con gli interessi fondamentali di un Paese Membro.

Il Rappresentante francese ha raccomandato "estrema prudenza" ai quattro occidentali del Comitato dei 18, mentre il Rappresentante statunitense si è limitato a dichiarare di non potere appoggiare nella loro forma attuale nè il progetto inglese, nè quello canadese, ma di confidare che a Ginevra possa essere messo a punto un progetto occidentale che tenga conto delle esigenze di tutti i membri dell'Alleanza.

Fra i due progetti quello inglese appare, in effetti, eccessivamente rigido e contrario agli interessi nazionali, mentre quello canadese sembra più elastico e non sembra escludere la possibilità di un'organizzazione nucleare integrata nell'ambito NATO.

7. Il progetto statunitense, come si è detto, è stato presentato il 30 luglio, dopo la riunione, quindi, del Consiglio Atlantico e quale nuova formula rispetto ai precedenti inglese e canadese.

Per quanto sopra, il M.A.E., esaminato tale progetto, ha inviato all'Amb. CAVALLETTI le seguenti testuali istruzioni, sulle quali si concorda di massima:

""Nonostante che il testo americano non soddisfi interamente le nostre aspettative, siamo d'accordo di accettare gli articoli 1 e 2 purchè questi vengano mantenuti invariati.

Riteniamo inopportuno l'art. 3 circa i controlli dell'AIEA, che, nell'intento di fare cosa gradita ai Soviet-

tici, appare un peggioramento rispetto al progetto di accordo di non disseminazione presentato dai canadesi Siamo infine d'accordo sul punto 5'''.

8. Allo stato attuale della questione si ritengono sempre valide le osservazioni di carattere tecnico-militare avanzate da questo Stato Maggiore all'epoca della prima presentazione della dichiarazione statunitense, di cui è fatto cenno al precedente para 2.

Per quanto riguarda, in particolare, la proposta fatta a Ginevra dall'On. Fanfani, pur non disponendosi di un testo completo ed ufficiale del discorso, sembra, in primo luogo, che l'accordo ventilato non ostacolerebbe, se tradotto in pratica, lo studio della ANF e la sua eventuale realizzazione; sempre che si concordi che non sia da considerare "disseminazione" la partecipazione dei Paesi non nucleari ad una forza nucleare integrata. E' però da definire chiaramente, in secondo luogo, se tale accordo non ponga vincoli alla prosecuzione o all'inizio di studi e di attività volti a far raggiungere ai paesi non nucleari lo stato di "opzione nucleare", quello stato cioè che consentirebbe loro di realizzare un ordigno nucleare in pochi mesi dalla decisione di dar corso a tale realizzazione.

In terzo luogo, infine, sembra che l'accordo proposto, per essere accettabile, dovrebbe essere sottoscritto da tutti i paesi non nucleari, per evitare il rischio che

esso valesse a bloccare i paesi alleati, o amici, o potenzialmente favorevoli all'Occidente, mentre lasciasse liberi di raggiungere lo stato nucleare quelli ostili o potenzialmente ostili, che non dovessero sottoscrivere l'accordo.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Lotti', with a long horizontal stroke extending to the right.

3 agosto 1965.